



FEDERATA



Il Piano

TRANSIZIONE 5.0

Un'applicazione

AGGIORNAMENTO
MARZO 2025

SOMMARIO

Introduzione	02
1. IL PIANO TRANSIZIONE 5.0	04
1.1 Il Contesto di riferimento: la Normativa	04
1.2 Investimenti agevolabili	05
1.3 Ammontare e Cumulo del Credito di Imposta	06
1.4 Come si utilizza il Credito di Imposta	07
2. LEGGE DI BILANCIO 2025 – LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI	08
Sostituzione macchinari obsoleti	08
Beni 4.0 acquistati tramite «energy performance contract»	08
3. LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO	09
Comunicazione preventiva	09
Comunicazione di effettuazione degli ordini	09
Comunicazione di completamento	10
4. L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA DA PARTE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI	11

INTRODUZIONE

ASSOFERMA è l'associazione italiana che rappresenta i produttori di serrature, ferramenta e sistemi di chiusura. Federata ad **ANIMA Confindustria**, l'Associazione si impegna a promuovere gli interessi del settore presso istituzioni nazionali e internazionali e a sostenere le aziende associate nel miglioramento continuo della qualità e nella conformità alle normative tecniche.

ASSOFERMA rappresenta le imprese italiane impegnate nella produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui:

- Dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo
- Serrature e complementi
- Cilindri
- Maniglie
- Sistemi di chiusura automatica
- Cerniere
- Sistemi di movimentazione scorrevoli
- Lucchetti
- Accessori per finestre

IL COMPARTO MANIFATTURIERO ITALIANO RAPPRESENTATO DA ASSOFERMA

Il settore manifatturiero rappresentato da **ASSOFERMA** è uno dei pilastri dell'industria italiana, specializzato nella produzione di serrature, ferramenta e sistemi di chiusura. Questo comparto unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica, posizionandosi tra le eccellenze del Made in Italy.

Tra le caratteristiche principali del settore si evidenzia l'alta specializzazione: le imprese del comparto producono una vasta gamma di prodotti, che spaziano dalle serrature meccaniche alle più avanzate soluzioni elettroniche, fino agli accessori di ferramenta e ai sistemi di chiusura per porte e finestre.

Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo, il comparto offre soluzioni all'avanguardia per la sicurezza e l'efficienza. Sistemi intelligenti, controlli digitali e tecnologie IoT sono sempre più integrati nei prodotti del settore.

Le aziende rappresentate da ASSOFERMA garantiscono elevati standard qualitativi, puntando a prodotti sicuri, durevoli e conformi alle normative italiane ed europee.

RUOLO NEL CONTESTO INDUSTRIALE ITALIANO

ASSOFERMA guarda al futuro con l'obiettivo di incentivare la digitalizzazione del settore, promuovere soluzioni sostenibili e garantire il massimo livello di sicurezza per rispondere alle sfide della modernità.

Il comparto manifatturiero della ferramenta e dei sistemi di chiusura contribuisce in modo significativo all'economia nazionale:

- **Capillarità territoriale:** Le aziende del settore sono distribuite su tutto il territorio italiano, con una forte presenza in distretti industriali di eccellenza.
- **Export:** Circa il 42% della produzione è destinata all'esportazione, grazie alla reputazione del **Made in Italy** nel garantire design, funzionalità e sicurezza. I principali mercati esteri includono Europa,

Nord America, Asia e Medio Oriente.

- **Competitività:** L'Italia è tra i leader europei nella produzione di ferramenta e serrature, grazie a un mix di tradizione manifatturiera, innovazione e capacità di rispondere alle esigenze dei mercati globali.

PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE

I prodotti del comparto trovano applicazione in numerosi settori:

- Residenziale: Serrature e accessori per porte e finestre, soluzioni per abitazioni private.
- Commerciale e industriale: Sistemi di chiusura e controllo accessi per uffici, negozi, magazzini e fabbriche.
- Infrastrutture pubbliche: Prodotti destinati a scuole, ospedali e edifici pubblici.
- Sicurezza avanzata: Soluzioni specifiche per banche, gioiellerie e ambienti ad alto rischio.

SFIDE E PROSPETTIVE

Il comparto manifatturiero affronta sfide legate alla sostenibilità, alla digitalizzazione e alla crescente domanda di soluzioni personalizzate. ASSO FERMA supporta le imprese associate nell'affrontare queste sfide, promuovendo:

- L'adozione di processi produttivi a basso impatto ambientale.
- L'implementazione di tecnologie digitali e sistemi intelligenti.
- La crescita della competitività sui mercati globali attraverso formazione, innovazione e internazionalizzazione.

1. IL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il Piano Transizione 5.0 consiste in un'**agevolazione sotto forma di credito d'imposta** proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025** nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** delle strutture produttive o dei processi produttivi.

L'obiettivo del Piano è quello di sostenere **la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.**

Possono beneficiare del contributo **tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia**, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

Di seguito è riportata la sintesi dei contenuti della Misura.

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: LA NORMATIVA

Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) che approva l'aggiornamento dell'utilizzo dei fondi del PNRR.

Con Il Decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le **modalità attuative** della disciplina del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali

La Legge di Bilancio 2025, commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, **ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure** di accesso al beneficio. In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Tutta la documentazione di riferimento è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0>), in particolare:

- Il 16 agosto 2024 è stata pubblicata la **Circolare Operativa "Transizione 5.0"**, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa
- Il 2 novembre 2024 è stata Pubblicata la prima versione delle **FAQ relative al Piano Transizione 5.0, aggiornate lo scorso 24 febbraio 2025.**

1.2 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in **beni materiali e immateriali** nuovi già agevolati con il Piano Transizione 4.0, di cui agli **allegati A e B** alla Legge di Bilancio 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (come già previsto dal Piano 4.0), a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%**.

Tra i **beni immateriali** agevolabili sono aggiunti anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.

Nel caso in cui siano realizzati progetti in grado già di per sé di raggiungere le soglie di efficientamento poste come requisito, l'azienda potrà accedere ad ulteriori agevolazioni, potendo finanziare:

- **FER per autoproduzione** - Gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da FER destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
Per quanto riguarda gli **impianti fotovoltaici**, l'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È inoltre prevista la **maggiorazione del 30% del costo per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a)** (ex art. 12, DL 181/2023) e del **40% e 50%** per i pannelli fotovoltaici con moduli di **tipo b) e c)**.
- **Spese per la formazione** - Le spese per la formazione del personale (spese per i formatori, costi connessi, e i costi dei servizi di consulenza connessi) finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni (individuati con decreto MIMIT). Il tetto massimo dell'incentivo è individuato nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni e in ogni caso sino al massimo di 300.000.000 euro.

INTERVENTI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE

Tra le esclusioni più significative, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:
 - di attività per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

- non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
- hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1.3 AMMONTARE E CUMULO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto **a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici** di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi.

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 10 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

La Legge di bilancio 2025 ha disciplinato il tema della cumulabilità e non cumulabilità del beneficio.

In particolare:

- il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, **non porti al superamento del costo sostenuto**. La Legge di Bilancio 2025 ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, **consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES** e introducendo la **possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei**, a condizione che **il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione**.
- Il credito d'imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal **Piano Transizione 4.0**.

1.4 COME SI UTILIZZA IL CREDITO DI IMPOSTA

FRUIZIONE IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte di GSE.

L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

VINCOLI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione:

- **non deve eccedere l'importo prenotato** in fase di presentazione del progetto di innovazione, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
- **non può formare oggetto di cessione o trasferimento, e non concorre alla formazione del reddito**, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

DOCUMENTAZIONE

L'agevolazione è **subordinata alla presentazione di certificazioni** da parte di un valutatore indipendente, le cui modalità, termini di trasmissione e contenuto sono individuati dal Decreto Interministeriale 24 luglio 2024.

Certificazioni necessarie:

- **«Ex ante»**, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati;
- **«Ex post»**, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione.

Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10.000 €.

Soggetti abilitati per le valutazioni:

- Gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
- Le **Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352).
- Gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti industriali** e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale.

Oneri di tenuta documentale:

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:

- **la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili** (fatture, documenti di trasporto ecc);
- **la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti** che dimostri l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

2. LEGGE DI BILANCIO 2025 LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

La Legge di Bilancio 2025 ha inoltre due importanti semplificazioni procedurali

1. SOSTITUZIONE MACCHINARI OBSOLETI

Per la **sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento**, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, a condizione che il nuovo bene:

- Sia caratterizzato da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi
 - Il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.
- Posseda **caratteristiche tecnologiche analoghe** al bene che sostituisce
 - Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. La presenza di funzionalità aggiuntive che migliorano l'efficienza energetica o la produttività non pregiudica l'accesso alla semplificazione. Inoltre, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

Per accedere a questa procedura semplificata, è necessario fare riferimento **all'ammortamento fiscale** dei beni, non a quello civilistico. L'eventuale rivalutazione fiscale del bene non rileva ai fini del requisito dei 24 mesi di ammortamento.

Per i **beni inizialmente acquisiti in leasing** e successivamente riscattati, la semplificazione del comma 9-bis è applicabile se sono trascorsi **8 anni** dalla data del verbale di consegna e collaudo del contratto di leasing, calcolati a partire dall'anno fiscale precedente alla data di avvio dell'investimento.

L'impresa deve comunque presentare le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di TEP equivalenti. Il bene obsoleto non deve necessariamente essere rottamato.

E' facoltà dell'impresa dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle percentuali di riduzione dei consumi energetici previste per il primo scaglione (Struttura produttiva: 3-6%; Processo interessato: 5-10%).


2. BENI 4.0 ACQUISTATI TRAMITE «ENERGY PERFORMANCE CONTRACT»

Per i **beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo**, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico con applicazione dei parametri previsti per il **primo scaglione** di riduzione dei consumi energetici nei casi di progetti di innovazione nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

3. LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO


COMUNICAZIONE PREVENTIVA:

per prenotare il credito d'Imposta le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione ex-ante**, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.




COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINI:

entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione



COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO:

completato il progetto, l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione ex-post**, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato



4. L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA DA PARTE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI

Il documento delle FAQ relative al Piano Transizione del Ministero delle Imprese e Made in Italy ha, tra gli altri, dato un importante chiarimento in relazione all'utilizzo della misura da parte di **attività connesse ai servizi, quali a titolo esemplificativo gli esercizi commerciali e alberghieri.**

Si riporta di seguito il testo integrale della FAQ 3.9

FAQ 3.9

D. Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall'eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dell'erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all'allegato

R. Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni." del secondo gruppo dell'allegato A. Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall'art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo. Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione, e di climatizzazione, alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

Nello specifico, il Ministero delle Imprese e Made in Italy ha voluto chiarire che, **nel caso di attività connesse ai servizi, queste tipologie di impianto devono essere considerate come "asservite al processo produttivo specifico ove gestite da appositi "software di gestione efficiente dell'energia"**, pertanto agevolabili dal Piano Transizione 5.0.

In analogia a quanto definito dalla FAQ 3.9, l'Associazione Assoferma ha interagito con il Ministero per chiarire che altre tipologie di impianto possono ricadere nella casistica definita di chiarimento.

In particolare, il MIMIT ha confermato che sono agevolabili dal Piano Transizione 5.0 anche soluzioni tecnologiche in grado di integrare più funzioni, **come la gestione controllata degli accessi e la contestuale gestione automatizzata dei processi energetici e di illuminazione** e che svolgono, ad esempio le seguenti funzioni:

- prenotazione automatica di spazi e ambienti, tramite integrazione con sistemi ERP, e controllo programmato degli accessi;
- gestione automatica degli impianti di climatizzazione e illuminazione, in base agli effettivi livelli di occupazione degli spazi e alle necessità operative;
- monitoraggio continuo dei relativi consumi energetici.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI
SERRATURE, FERRAMENTA E MANIGLIE

ASSOFERMA

assoferma@anima.it

www.assoferma.it